



# COMUNE DI CALABRITTO

(Provincia di Avellino)

COPIA

Prot. N.4108 del 18.10.2012

N. **16** Reg. Deliberazioni.-

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Categoria

Classe

Verbale seduta ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione

**OGGETTO: Aliquota imposta municipale propria (IMU) – Provvedimenti**

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al :

**SERVIZIO:**

- N. 1 Amministrativo
- N. 2 Finanziario
- N. 3 Polizia Urbana
- N. 4 Tecnico
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

L' anno **DUEMILADODICI** addì diciotto del mese di settembre alle ore **16,37** nella residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

**UFFICIO:**

- Di Gabinetto del Sindaco
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**FASCICOLO**

Calabritto, Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Per Ricezione:

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

N.	COGNOME E NOME		PRES	ASS.
1	CENTANNI	Gelsomino	X	
2	SEVERINO	Luisa	X	
3	DI POPOLO	Giacomo	X	
4	DI TROLIO	Giustino	X	
5	MORETTO	Antonio	X	
6	DEL GUERCIO	Giuliano	X	
7	LIONE	Carmine	X	
8	VISCIDO	Lucio	X	
9	RAIMATO	Giustino	X	
10	DELLA FERA	Vincenzo	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Aniello dr. D'Angelo Il Sig CENTANNI prof. Gelsomino, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l' oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Aliquota imposta municipale propria (IMU) anno 2012 – Provvedimenti**

**Pareri resi ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267**

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-

Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

f.to ass. Di Popolo Giacomo \_\_\_\_\_

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE-

Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

f.to ass. Di Popolo Giacomo \_\_\_\_\_

CALABRITTO, 18.9.2012

**Il Sindaco** illustra la proposta; rileva che è intenzione dell'Amministrazione mantenere le aliquote al minimo;

**Il Consigliere Comunale Viscido** propone un'aliquota dello 0,4% per la prima casa, dello 0,7% per la seconda casa e la detrazione pari ad €250,00;

**Il Consigliere Comunale Della Fera** rileva che, nella determinazione delle aliquote, occorre tener conto delle fasce deboli della popolazione che è la stragrande maggioranza; propone quindi, anche in considerazione della percentuale di cittadini che è possessore sia di prima che di seconda casa, un'aliquota dello 0,4% per la prima casa, dello 0,7% per la seconda casa e la detrazione pari ad € 250,00 ovvero di fissare a zero l'aliquota relativa alla prima casa e di stabilire al 10/12% l'aliquota per la seconda casa;

**Il Sindaco** afferma che delle proiezioni e dei conteggi sono stati effettuati ma che purtroppo, allo stato non vi è certezza sui dati; aggiunge che occorre procedere a deliberare; pone, quindi, ai voti la proposta della maggioranza come depositata agli atti e **con la votazione di seguito riportata ed espressa per alzata di mano:**

**Presenti: 10 (dieci)**

**Astenuti: nessuno**

**Votanti: 10 (dieci)**

**Favorevoli: 7 (sette)**

**Contrari: 3 (tre)** (Della Fera, Raimato, Viscido)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 anticipa, in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU);

- l'art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011, in particolare, stabilisce che l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- l'art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 23/2011:

**1.** definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

**2.** "I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni

caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

- l'art. 14 del D. Lgs. n. 23/2011, commi da 1 a 6, stabilisce che l'Imposta municipale propria (IMU) è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive e in particolare al comma 6, rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli di dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni ed al sistema informativo della fiscalità;
- la previsione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Atteso che:**

- l'Imposta municipale propria (IMU) ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art 2 del D. Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;
- la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D. Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
- alle rendite dei fabbricati iscritti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
  1. 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
  2. 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
  3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
  4. 60 per i fabbricati del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  5. 55 per la categoria C/1;
  6. al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, è applicato un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

**Preso atto che:**

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che la stessa può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali con deliberazione di Consiglio Comunale;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e che la stessa può essere aumentata o diminuita dal Comune sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento e che il Comune può ridurre la predetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Sono, tuttavia, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani

di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>. Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;

- sono altresì esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l'elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- l'aliquota di base dello 0,76%, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, può essere ridotta dal Comune fino allo 0,4 per cento;

- dall'imposta dovuta per l'unità principale adibita a abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita a abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di euro 200, si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o altrimenti denominati;

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- il Comune può prevedere, con proprio regolamento allo stato non ancora adottato, che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata).

### **Dato atto che**

- lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta municipale propria (IMU) applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria (IMU). Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non vanno computate ai fini della determinazione della quota di imposta riservata alla Stato;

- con risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello "F24", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- a) "3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- b) "3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
- c) "3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- d) "3915" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- e) "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- f) "3917" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;
- g) "3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- h) "3919" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;
- i) "3923" - denominato: "IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- j) "3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni: nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

- Il versamento dell'IMU per l'anno 2012 è effettuato in generale in due rate:
  - a) la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base;
  - b) la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
- Il versamento dell'IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere effettuato anche in tre rate:
  - a) la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
  - b) la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

### **Considerato che**

-l'Amministrazione Comunale, al momento e fino ad eventuale e diversa determinazione e/o deliberazione, non intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà di aumentare le percentuali previste in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011, n. 214 confermando le aliquote previste dalla citata norma ed esposte in narrativa;

## **Ribadito, infatti, che**

-in un momento di particolare recessione e crisi del sistema paese, rispetto al quale le famiglie rappresentano il livello maggiormente penalizzato, l'Amministrazione comunale ritiene di evitare ulteriori forme di aumento della pressione fiscale nei confronti dei propri cittadini;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica il relativo parere.

### **Visti:**

- gli artt. 114, 117 e 119 della Costituzione Italiana;
- il D. Lgs. n. 504/1992;
- il D. Lgs. n. 446/1997;
- la legge n. 23/2011 e in particolare, gli artt. 8 e 9;
- il D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 ed, in particolare, l'art. 13;
- il D. Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 42;
- il co 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 02/08/2012 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31/10/2012, termine già prorogato dal Decreto "Milleproroghe" al 30/06/2012 e dal Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) al 31 marzo 2012;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale n. 3/DF del 18 maggio 2012 avente ad oggetto Imposta municipale propria IMU. Anticipazione sperimentale art. 13 del D.L. l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. Chiarimenti;
- la risoluzione ministeriale n. 35/E del 12/04/2012 con la quale sono stati istituiti i codici tributi per il versamento tramite F24 dell'imposta;
- lo Statuto Comunale;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che dall'01.01.2012 è istituita, in via anticipata, e applicata in via sperimentale fino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, l'Imposta municipale propria (IMU);

3. di dare atto che, l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria (IMU) è fissata all'01.01.2015;

4. di dare atto che, in base alla normativa generale statale, per le fattispecie immobiliari di seguito elencate si applicano le aliquote e le detrazioni previste dalla normativa statale medesima e che, ai fini esclusivamente indicativi di seguito si riportano in dettaglio:

- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e la detrazione nella misura di euro 200. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento;

- l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché le relative detrazioni si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e le relative detrazioni si applicano, qualora approvato il relativo regolamento allo stato non ancora adottato, anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, vale a dire anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata;

- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,76%;

- per tutte le altre fattispecie immobiliari, l'aliquota di base dell'imposta è stabilita nella misura dello 0,76%;

5. di dare atto che il Comune di Calabritto, al momento e fino ad eventuale e diversa determinazione e/o deliberazione, non intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà di aumentare le percentuali previste in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011, n. 214, confermando, quindi, le aliquote previste dalla citata norma ed esposte in narrativa;

6. di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla esecutività della stessa e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del predetto Ministero, la quale pubblicazione sostituisce, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997;

**Successivamente con la seguente votazione espressa per alzata di mano**

**Presenti: 10 (dieci)**

**Astenuti: nessuno**

**Votanti: 10 (dieci)**

**Favorevoli: 7 (sette)**

**Contrari: 3 (tre)** (Della Fera, Raimato, Viscido)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Il **Sindaco** pone ai voti la proposta formulata dal Consigliere Della Fera e che qui si intende integralmente riportata;

**Con la votazione di seguito riportata ed espressa per alzata di mano:**

**Presenti: 10 (dieci)**

**Astenuti: nessuno**

**Votanti: 10 (dieci)**

**Favorevoli: 3 (tre)**

**Contrari: 7 (sette)** (Centanni, Severino, Moretto, Di Popolo, Lione, Di Trolio, Del Guercio)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

Di non approvare la proposta formulata dal Consigliere Della Fera e che qui si intende integralmente riportata.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.To Gelsomino Centanni



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Aniello D'Angelo

---

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia si compone di n. \_\_\_\_\_ fasciate ed è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Calabritto li, 18.10.2012 F.To Il Segretario Comunale (Aniello dr. D'Angelo \_\_\_\_\_)



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( 1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 )

N. \_591\_ Rep. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia del presente verbale, conforme all' originale, è stata pubblicata oggi all' Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Calabritto li, 18.9.2012 F.to Il Responsabile del Servizio Luisa Severino



---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO

( 3° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 )

Si certifica che la suesata deliberazione, **non soggetta al controllo preventivo di legittimità**, è stata pubblicata, su conforme certificazione del Responsabile del Servizio, nelle forme di legge, all'Albo pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267

Calabritto li, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale (Aniello dr. D'Angelo ) \_\_\_\_\_

